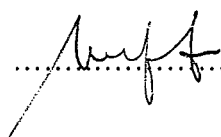


CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NELLE AREE DELLA DIRIGENZA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

In data 5 maggio 2014 alle ore 12.00 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN :

nella persona del Presidente – Dott. Sergio Gasparrini

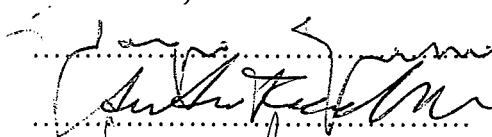


e le seguenti Confederazioni sindacali:

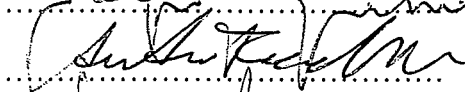
CGIL



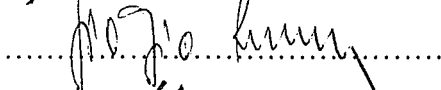
CISL



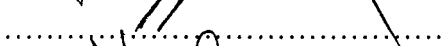
UIL



CIDA



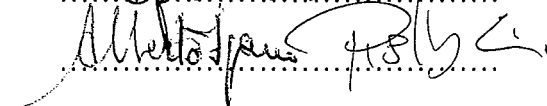
CONFEDIR-MIT



CONFSAL



COSMED



Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle Aree della dirigenza nel triennio 2013 - 2015

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI
DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE
NELLE AREE DELLA DIRIGENZA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

INDICE

Art. 1 - Campo di applicazione

CAPO I - Ripartizione delle prerogative sindacali nelle Aree II, III e IV

Art. 2 - Distacchi e permessi sindacali nelle Aree II, III e IV

CAPO II - Ripartizione delle prerogative sindacali nelle restanti Aree

Art. 3 - Distacchi sindacali

Art. 4 - Permessi sindacali

Art. 5 - Permessi per le riunioni di organismi direttivi statuari

CAPO III - Disposizioni particolari e finali

Art. 6 - Disposizioni particolari per l'Area V

Art. 7 - Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali

Art. 8 - Ulteriori modalità di recupero delle prerogative sindacali

Art. 9 - Norme transitorie

Art. 10 - Disposizioni finali

ALLEGATI - Tavole dalla n. 1 alla n. 19 di ripartizione delle prerogative sindacali nelle Aree

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right are several smaller initials, including one that appears to be 'AZ' and another that looks like 'ST'. Further right, there is a signature that resembles 'G7' and another that looks like 'R'. On the far right, there is a signature that appears to be 'mrt'.

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nelle Aree della dirigenza come definite dal CCNQ del 1 febbraio 2008.
2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo, come definito dal CCNQ del 3 ottobre 2005, tiene conto delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 23 febbraio 2009 *"Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 46-bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*.
3. Nel presente contratto la dizione "Aree di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in "Aree".
4. Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999 e dal CCNQ del 24 settembre 2007 è indicato come *"CCNQ del 7 agosto 1998"*.
5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come specificato nell'art. 10 comma 2. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come *"organizzazioni sindacali rappresentative"*.
6. Alle trattative nazionali di Area sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative di cui al comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di *"associazioni sindacali"* si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.
7. Con il termine *"amministrazione"* o *"ente"* sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.
8. Con il termine *"dirigenti"* si intendono tutti i dipendenti ricompresi nelle Aree dirigenziali come definite dal CCNQ 1 febbraio 2008.
9. Il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 46-bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è indicato con la dizione *"DM 23 febbraio 2009"*.

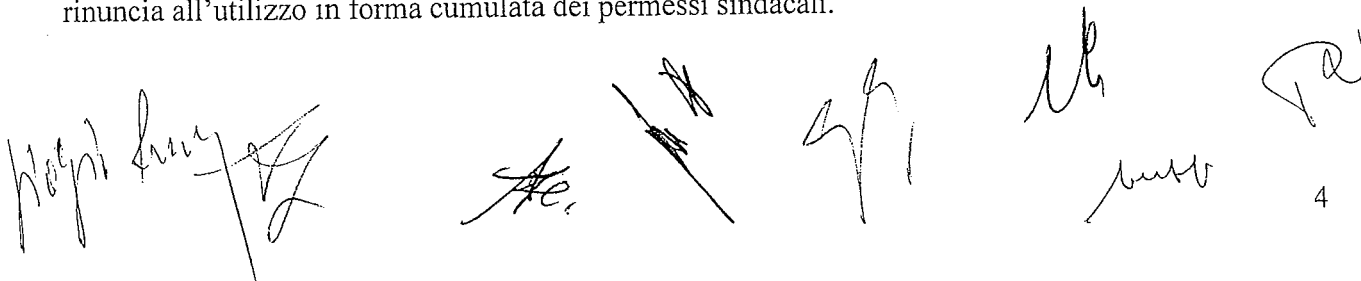


CAPO I
RIPARTIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI NELLE AREE II, III E IV

Art. 2

Distacchi e permessi sindacali nelle Aree II, III e IV

1. Sono confermati i contingenti dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'articolo 1, lettere f), l) e m). Tali contingenti sono pari a n. 11 distacchi per l'Area II, n. 42 distacchi per l'Area III e n. 42 distacchi per l'Area IV, ripartiti secondo le tavole rispettivamente n. 2, n. 3 e n. 4 allegate.
2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 90 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
 - a) n. 30 minuti alla RSU;
 - b) n. 60 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative.
3. I permessi di cui al comma 2, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, verrà eletta.
4. I permessi di cui al comma 2, lett. b), sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5. A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità dell'art. 9 del citato CCNQ 7 agosto 1998.
5. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi dei commi 2 lett. b) e 4, l'amministrazione dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui al comma 6.
6. I permessi di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati a livello nazionale in forma cumulata nella misura massima del 38% della quota a disposizione.
7. In considerazione e per effetto del protrarsi del blocco della contrattazione collettiva nazionale, nonché in considerazione dell'opportunità di privilegiare l'utilizzo delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, in via eccezionale e limitatamente al presente accordo, l'opzione relativa all'importo percentuale di cui al comma 6 è esercitata dalle singole organizzazioni sindacali rappresentative in luogo delle confederazioni sindacali. A tal fine, entro 45 giorni dalla firma dell'ipotesi di accordo le organizzazioni sindacali comunicano formalmente all'Aran a mezzo raccomandata A.R., o pec all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, o raccomandata a mano, la percentuale di permessi che, ai sensi del comma 6, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all'utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.



Handwritten signatures of various officials, including the President of the RSU and representatives of the unions, at the bottom of the document.

8. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto.

9. Al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, nonché di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui al comma 6, l'Aran pubblica sul proprio sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute.

10. La quantificazione dei permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall'Aran tenendo conto della percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al comma 7, dell'accertamento della rappresentatività in vigore e, per quanto riguarda i dirigenti, del dato ufficiale pubblicato nell'ultimo Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato alla data del 31.12.2011 che, per gli aspetti inerenti la presente procedura, sarà pubblicato anche nel sito istituzionale dell'Aran a seguito della firma della presente ipotesi di accordo.

11. La quantità di permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi, è tempestivamente comunicata dall'Aran alle associazioni sindacali richiedenti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di competenza.

12. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, continua ad essere pari a n. 4.133 ore per l'Area II, n. 9.754 ore per l'Area III e n. 12.302 ore per l'Area IV, distribuite rispettivamente come da tavole n. 5, n. 6 e n. 7.

13. E' confermato il comma 5 dell'art. 5 del CCNQ del 3 ottobre 2005.



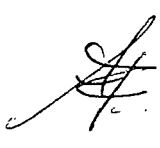
The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there are some initials and a signature that appears to be 'GA'. On the right, there is a large, stylized signature that looks like 'M' or 'Alu'. Below that, there is a signature that reads 'Rogio Reun'. At the bottom right, there is a small signature that looks like 'm'. The page number '5' is located at the bottom right corner.

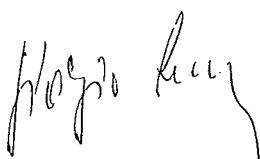
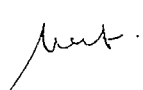
CAPO II

RIPARTIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI NELLE RESTANTI AREE

Art. 3 Distacchi sindacali

1. Il contingente dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del CCNQ del 3 ottobre 2005, pari a n. 129 distacchi, ai sensi dell'art. 1 del DM 23 febbraio 2009 è ridotto del 15%.
2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'articolo 1, lettere f), l) e m), rispettivamente per il personale delle Aree II, III e IV, come quantificati all'art. 2 del presente contratto.
3. In relazione alla problematica inerente l'insufficienza di prerogative sindacali per l'Area V, nella quale sono confluiti i dirigenti scolastici, per ottemperare alla sentenza Tribunale di Roma n. 14506 del 20 luglio 2007 le parti, con il CCNQ del 9 ottobre 2009, riconfermato dall'Ipotesi di CCNQ siglata il 24 maggio 2013, hanno concordato che n. 5 distacchi di competenza del Comparto Scuola vengono ceduti all'Area V a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNQ.
4. A seguito delle suindicate operazioni il contingente dei distacchi utilizzabile nelle Aree I, V, VI, VII e VIII, come definite dal CCNQ 1 febbraio 2008, è pari a n. 34 e costituirà il limite massimo dei distacchi fruibili nelle citate Aree dalle associazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.
5. Il contingente dei distacchi di cui al comma 4, nelle more della razionalizzazione delle Aree di contrattazione collettiva, è ripartito nell'ambito di ciascuna Area secondo le tavole allegate da n. 8 a n. 12.
6. Nelle Aree VI - Agenzie fiscali - e VIII, anche per la durata del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dalle Aree di provenienza del personale. Al fine di consentire le agibilità sindacali nelle citate Aree VI - Agenzie Fiscali - e VIII, alle organizzazioni sindacali di categoria delle Aree I, VI e VIII è consentita la possibilità di utilizzare in forma compensativa i distacchi di loro pertinenza. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'ARAN.
7. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali rappresentative già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998.



Art 4 Permessi sindacali

1. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2 del DM 23 febbraio 2009, il contingente dei permessi sindacali di cui all'art. 3, comma 1, del CCNQ 3 ottobre 2005 è ridotto del 15%.

2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali di cui al comma 1 è pari a n. 76 minuti e 30 secondi per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

- a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
- b) n. 51 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative.

3. I permessi di cui al comma 2, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, verrà eletta.

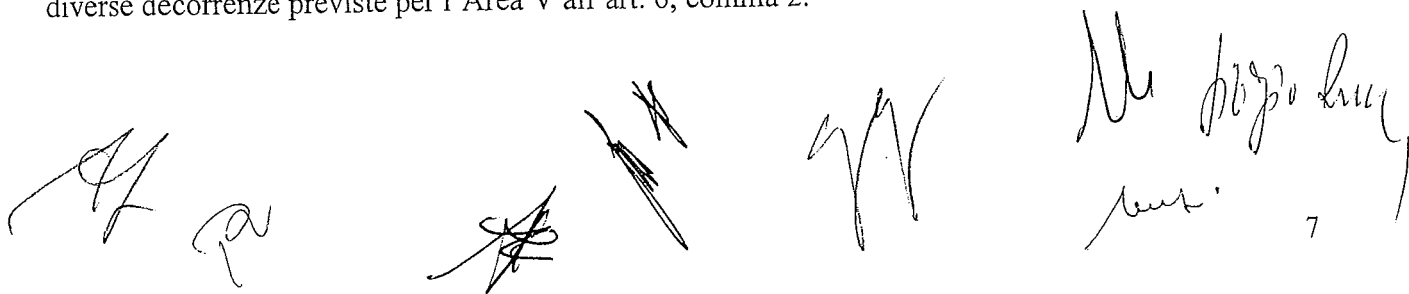
4. Il contingente di cui al comma 2, lettera b) è attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5. A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità dell'art. 9 del citato CCNQ 7 agosto 1998.

5. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi dei commi 2 lett. b) e 4, l'amministrazione dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui al comma 6.

6. I permessi di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati a livello nazionale in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

7. In considerazione e per effetto del protrarsi del blocco della contrattazione collettiva nazionale, nonché in considerazione dell'opportunità di privilegiare l'utilizzo delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, in via eccezionale e limitatamente al presente accordo, l'opzione relativa all'importo percentuale di cui al comma 6 è esercitata dalle singole organizzazioni sindacali rappresentative in luogo delle confederazioni sindacali. A tal fine, entro 45 giorni dalla firma dell'ipotesi di accordo le organizzazioni sindacali comunicano formalmente all'Aran a mezzo raccomandata A.R., o pec all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, o raccomandata a mano, la percentuale di permessi che, ai sensi del comma 6, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all'utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.

8. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze previste per l'Area V all'art. 6, comma 2.



9. Al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, nonché di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui al comma 6, l'Aran pubblica sul proprio sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute.

10. La quantificazione dei permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall'Aran tenendo conto della percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al comma 7, dell'accertamento della rappresentatività in vigore e, per quanto riguarda i dirigenti, del dato ufficiale pubblicato nell'ultimo Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato alla data del 31.12.2011 che, per gli aspetti inerenti la presente procedura, sarà pubblicato anche nel sito istituzionale dell'Aran a seguito della firma della presente ipotesi di accordo.

11. La quantità di permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi, è tempestivamente comunicata dall'Aran alle associazioni sindacali richiedenti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di competenza.



Art. 5
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DM 23 febbraio 2009, il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, come quantificato dall'art. 5, comma 2 del CCNQ 3 ottobre 2005, è ridotto del 15%.

2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti fissati dal predetto art. 5 del CCNQ 3 ottobre 2005 per le Aree II, III e IV, come individuati all'art. 2 del presente contratto.

3. In applicazione della riduzione di cui al comma 1, il nuovo contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari è pari a n. 23.612 ore di permesso di cui:

a) n. 10.104 ore ripartite, sulla base della tavola n. 13, tra le confederazioni rappresentative nelle aree ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001. Resta fermo che le ore di spettanza delle confederazioni rappresentative sia nelle aree che nei comparti sono attribuite con il CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti per il triennio 2013-2015, la cui ipotesi è stata siglata il 24 maggio 2013;

b) n. 13.508 ore suddivise tra le aree di cui all'art. 3, comma 4, come da tavola 14.

4. Il contingente di cui al comma 3, lettera b) è ripartito tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 15 al n. 18.

5. E' confermato il comma 5 dell'art. 5 del CCNQ 3 ottobre 2005.



CAPO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

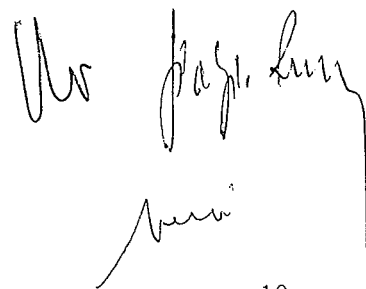
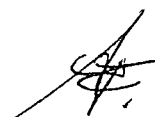
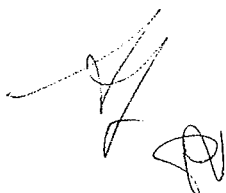
Art. 6 Disposizioni particolari per l'Area V

1. Nell'Area V, attesa la specificità della stessa, si applicano le norme speciali di cui all'art. 16 del CCNQ del 7 agosto 1998.

2. Per l'applicazione del presente contratto, nell'Area V, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2013-2014. A tal fine:

- a) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all'art. 4 sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto non oltre il giorno 31 agosto 2013;
- b) le variazioni dei distacchi rispetto al vigente CCNQ 3 ottobre 2005, come conseguenti al presente contratto, saranno conteggiate ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;
- c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto. Ove questo corrisponda con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche, la cessazione decorrerà dal 1° settembre 2013, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

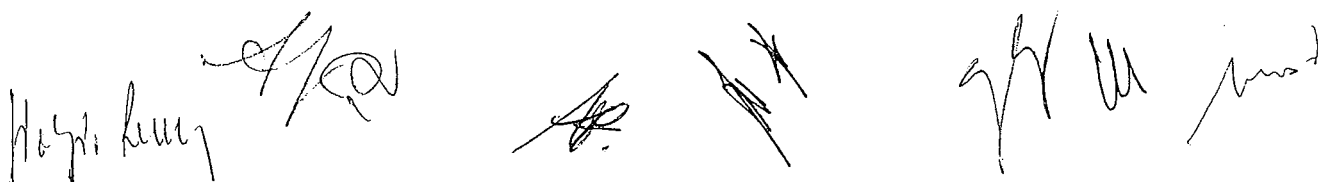
3. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 4, comma 5, per l'Area V, l'Aran comunicherà tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla.



Art. 7

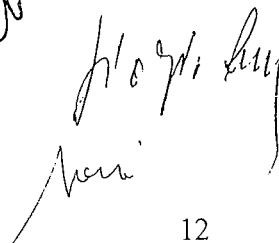
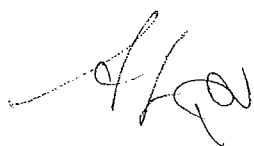
Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dirigenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.
2. Le amministrazioni comunicano trimestralmente alle associazioni sindacali, per quanto di competenza, il numero di ore di permesso utilizzate ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, dell'art. 4, comma 2, ed dell'art. 5. Per le amministrazioni articolate sul territorio, la comunicazione deve includere anche l'indicazione della sede presso cui sono stati richiesti i permessi. In caso di superamento del contingente dei permessi di posto di lavoro assegnato ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 4 l'amministrazione provvede immediatamente a darne notizia all'organizzazione sindacale interessata.
3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare e rendere noto il responsabile del procedimento dell'invio dei dati di cui ai commi 1 e 2, nonché di quelli di cui all'art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001.
4. I dati di cui all'art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 dovranno essere inseriti nell'applicativo GEDAP entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. La mancata trasmissione dei dati entro i termini contrattualmente o normativamente previsti costituisce in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento.
6. L'associazione sindacale che, nell'anno di riferimento, abbia esaurito il relativo contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.
7. Nel caso in cui, comunque, le associazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, l'amministrazione compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza dei singoli soggetti il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza si darà, comunque, luogo a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998.
8. Le amministrazioni che non ottemperino, nei tempi ivi previsti, al disposto del comma 1, oppure concedano ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali, saranno direttamente responsabili del danno eventualmente conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso di cui al comma 7.
9. I dati a consuntivo di cui al predetto art. 50, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, trasmessi esclusivamente attraverso il sito web dedicato a GEDAP e nel rispetto delle modalità fissate dall'art. 15 del CCNQ 7 agosto 1998, vengono comunicati alle associazioni sindacali per la verifica degli stessi da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. Decorso ulteriore 5 giorni, i dati



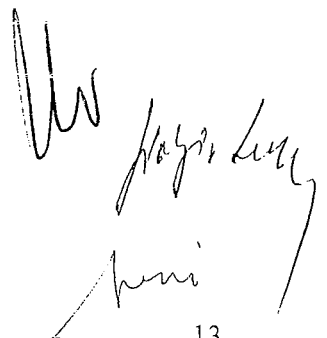
risultanti dall'applicativo GEDAP si considerano definitivi e non sono soggetti a variazioni successivamente all'avvio, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, della procedura di recupero ai sensi dell'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998.

10. In caso di superamento dei contingenti di prerogative sindacali attribuiti a ciascuna associazione sindacale, per l'eccedenza si applica quanto previsto dal comma 7.



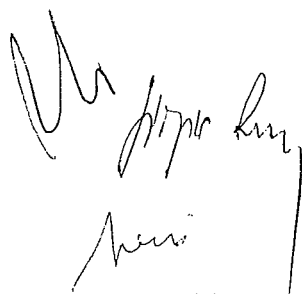
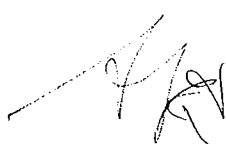
Art. 8
Ulteriori modalità di recupero delle prerogative sindacali

1. Alle confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole dei successivi gradi di giudizio, continua ad applicarsi l'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
2. Laddove le associazioni sindacali di cui al comma 1 siano comunque rappresentative in altre aree o qualora le stesse abbiano acquisito successivamente la rappresentatività, il Dipartimento della funzione pubblica definisce, sentite le medesime associazioni sindacali, un piano di restituzione delle prerogative fruite e non spettanti, mediante proporzionale riduzione dei contingenti assegnati, anche negli anni successivi.
3. Il piano di cui al comma 2 ha ad oggetto esclusivamente i distacchi, ivi inclusi quelli derivanti da cumulo di permessi, ed i permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998.
4. La restituzione di cui al comma 2 può essere ripartita per un periodo di tre anni, detraendo quota parte dei contingenti di spettanza di ciascun anno. Qualora l'entità delle prerogative fruite e non spettanti sia rilevante, tale periodo può essere esteso a cinque anni.
5. Ove l'applicazione dei precedenti commi non consenta di recuperare la totalità delle ore e/o dei distacchi fruiti durante l'ammissione con riserva, per la parte residua si applica l'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998. Analogamente si procede nel caso in cui, a seguito dei successivi accertamenti della rappresentatività, venga meno il requisito della rappresentatività.
6. Le prerogative oggetto della procedura di cui ai commi 2 e 3 vengono assegnate pro-quota, nei limiti del piano di restituzione ivi previsto, alle associazioni sindacali cui sarebbero spettate se non fosse intervenuta la pronuncia giurisdizionale di ammissione con riserva.



Art. 9
Norme transitorie

1. In considerazione della mancata elezione delle RSU ed in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5.
2. Per agevolare l'iter propedeutico alle elezioni delle rappresentanze elettive, i permessi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e all'art. 4, comma 2, lett. a) continuano ad essere transitoriamente fruiti sotto forma di cumulo dalle associazioni sindacali rappresentative. Il predetto periodo transitorio si concluderà entro il termine perentorio del 30.06.2014 o, se precedente, alla data di elezione delle rappresentanze sindacali unitarie.
3. Il contingente dei distacchi cumulati, ottenuto moltiplicando i minuti dei permessi di cui al comma 2 per il numero dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.2011, ammonta a numero 48 distacchi e viene suddiviso tra le associazioni sindacali rappresentative, nel rispetto dell'art. 43, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, come da allegata tavola 19.
4. La tavola 19 entra in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avrà valore sino al 30.06.2014 o, se precedente, sino alla data di elezione delle rappresentanze sindacali unitarie.
5. Laddove alla data del 30.06.2014 non si sia ancora proceduto alla elezione delle rappresentanze elettive, la fruizione dei permessi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e all'art. 4, comma 2, lett. a) è sospesa fino alla data di elezione delle RSU.



Art. 10
Disposizioni finali

1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 3 ottobre 2005, come successivamente modificato dal DM 23 febbraio 2009, ed è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ.
2. Per il triennio di contrattazione 2013-2015, in via provvisoria, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dal n. 1 al n. 18.
3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività, ivi incluso l'accertamento definitivo relativo al triennio 2013-2015. Resta fermo quanto previsto all'art. 9, comma 4.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.
5. Resta fermo che nell'anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali del monte ore di amministrazione è ripartito pro-rata tra le associazioni sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1 gennaio alla data di sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2013-2015 - per la parte restante. Analogamente si procede per i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statuari il cui contingente è ripartito pro-rata tra le associazioni di cui al CCNQ 3 ottobre 2005 e quelle rappresentative nel triennio 2013-2015.
6. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal CCNQ 7 agosto 1998, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, ai sensi del d. lgs. n. 165 del 2001 e del D.M 23 febbraio 2009, non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del CCNQ 27 gennaio 1999 e dall'art. 5, comma 5, del CCNQ 3 ottobre 2005.
7. E' confermato quanto previsto dall'art. 14, comma 7, del CCNQ 7 agosto 1998, come modificato dall'art. 2, comma 3 del CCNQ 27 gennaio 1999, e dall'art. 11, comma 4 del CCNQ 7 agosto 1998. La richiesta di compensazione deve pervenire al Dipartimento della funzione pubblica almeno 15 giorni prima dell'utilizzo delle prerogative, per consentire al Dipartimento stesso, entro il suddetto arco temporale, di modificare i relativi contingenti. Tale termine può essere derogato nel caso in cui al momento della richiesta ci sia ancora capienza nel relativo contingente.
8. Ai distacchi, ivi inclusi quelli ottenuti per cumulo di permessi, di cui agli artt. 2, 3 e 4 continua ad applicarsi la normativa relativa ai distacchi sindacali di cui al CCNQ 7 agosto 1998.
9. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10, commi 3 e 7, del CCNQ del 7 agosto 1998.
10. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, a richiesta dell'associazione sindacale interessata, può valutare l'opportunità di trasformare distacchi ottenuti per cumulo di permessi sindacali in permessi per la partecipazione ad organismi direttivi statuari di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998.
11. Qualora si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni dalle Aree di contrattazione collettiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per riorganizzazioni strutturali, sino



all'applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal presente contratto e viene garantito al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni l'esercizio delle libertà sindacali.

12. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998.

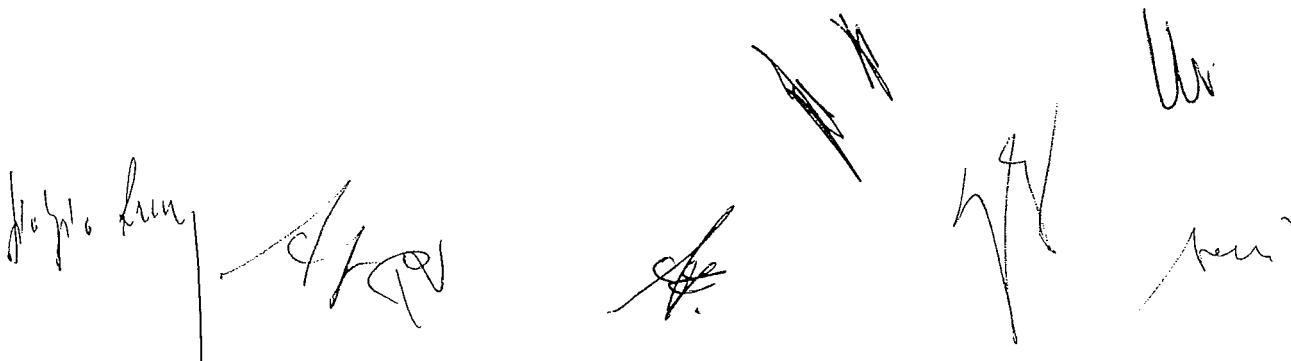
The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'D. G. L.', followed by a signature that looks like 'C. P. V.', then a signature that is partially obscured and crossed out, followed by a signature that looks like 'H. V.', and finally a signature that looks like 'U. V.'.

TAVOLA 1
CONFEDERAZIONI CHE, PRESENTI IN ALMENO DUE AREE, SONO AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI PER I CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO DELLE AREE

CGIL
CISL
UIL
CIDA*
CONFEDIR-MIT
CONFSAL
COSMED

TAVOLA 2 - AREA II

<u>organizzazioni sindacali</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
fp cgil	4	CGIL	1
cisl fp	3	CISL	0
direl	2	CONFEDIR - MIT	0
uil fpl	1	UIL	0
direr	0	CONFEDIR - MIT	0
totale	10		1

TAVOLA 3 - AREA III

<u>organizzazioni sindacali</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
fassid	14		
anaao assomed	10	COSMED	1
fp cgil	7	CGIL	1
cisl fp	3	CISL	1
uil fpl	2	UIL	1
fedir sanita'	2	CONFEDIR - MIT	0
totale	38		4

TAVOLA 4 - AREA IV

<u>organizzazioni sindacali</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
anaao assomed	8	COSMED	1
cimo asmd	5	CONFEDIR - MIT	1
aaroi emac	4		
fp cgil	4	CGIL	1
fvm	3	COSMED	1
fassid	3		
federazione cisl medici	3	CISL	0
fesmed	3		
anpo ascoti fials medici	3	CONFSAL	0
uil fpl	2	UIL	0
totale	38		4

* In tutte le tavole l'acronimo CIDA fa riferimento alla Confederazione Italiana Dirigenti ed Alte professionalità

TAVOLA 5
AREA II - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI
DIRETTIVI STATUTARI

<u>organizzazioni sindacali</u>	<u>ore permessi</u>
fp cgil	1.502
cisl fp	1.189
direl	735
uil fpl	582
direr	125
totale	4.133

TAVOLA 6
AREA III - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI
DIRETTIVI STATUTARI

<u>organizzazioni sindacali</u>	<u>ore permessi</u>
fassid	3.512
anaao assomed	2.506
fp cgil	1.750
cisl fp	854
uil fpl	644
fedir sanita'	488
totale	9.754

TAVOLA 7
AREA IV - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI
DIRETTIVI STATUTARI

<u>organizzazioni sindacali</u>	<u>ore permessi</u>
anaao assomed	2.651
cimo asmd	1.542
aaroi emac	1.312
fp cgil	1.295
fvm	1.080
fassid	960
federazione cisl medici	959
fesmed	910
anpo ascoti fials medici	849
uil fpl	744
totale	12.302

flap. luy
- 1/2/20

[Signature]

[Signature]

[Signature]

TAVOLA 8 - AREA I

<u>organizzazioni sindacali</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
cisl fp	2	CISL	1
unadis	1	CIDA	0
anmi assomed sivemp fpm	1	COSMED	0
dirstat	0	CONFEDIRSTAT	0
uil pa	1	UIL	0
fp cgil	0	CGIL	0
confsal unsa	0	CONFSAL	0
totale	5		1

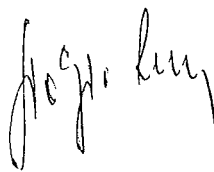
TAVOLA 9 - AREA V

SCUOLA

<u>organizzazioni sindacali</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
anp	2	CIDA	0
cisl scuola	1	CISL	0
flc cgil	1	CGIL	0
confsal snals	1	CONFSAL	0
uil scuola	0	UIL	0
totale	5		0

AFAM

<u>organizzazioni sindacali</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
flc cgil	0	CGIL	0
totale	0		0









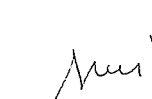



TAVOLA 10 - AREA VI

AGENZIE FISCALI

<u>organizzazioni sindacali</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
cisl fp	1	CISL	0
uil pa	1	UIL	0
fp cgil	0	CGIL	0
unadis	1	CIDA	0
totale	3		0

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

<u>organizzazioni sindacali</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
cisl fp	3	CISL	1
flepar	2		
anmi assomed sivemp fpm	2	COSMED	0
femepa	2		
filp	1	CGU-CISAL	0
uil pa	1	UIL	0
fp cgil	1	CGIL	0
fp cida	1	CIDA	0
totale	13		1

TAVOLA 11 - AREA VII

RICERCA

<u>organizzazioni sindacali</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
fir cisl	0	CISL	0
uil rua	3	UIL	0
flc cgil	0	CGIL	0
confsal unsa	0	CONFSAL	0
totale	3		0

UNIVERSITA'

<u>organizzazioni sindacali</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
federazione cisl universita'	1	CISL	0
uil rua	1	UIL	0
flc cgil	0	CGIL	0
totale	2		0

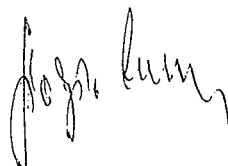









TAVOLA 12 - AREA VIII

<u>organizzazioni sindacali</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
snaprecom	1	CSE	0
unadis	0	CIDA	0
cisl fp	0	CISL	0
fp cgil	0	CGIL	0
diprecom	0		
snaproci	0	CSE	0
uil pa	0	UIL	0
totale	1		0

TAVOLA 13
PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI

<u>confederazione</u>	<u>ore permessi</u>
CGIL	*
CISL	*
UIL	*
CIDA	3.368
CONFEDIR-MIT	3.368
CONFSAL	*
COSMED	3.368
totale	10.104

* le ore di spettanza delle confederazioni CGIL, CISL, UIL e CONFSAL sono riportate nel CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi nei comparti per il triennio 2013-2015, la cui ipotesi è stata siglata il 24 maggio 2013, in quanto per i permessi aggiuntivi alle confederazioni esiste un unico contingente da distribuire in parti uguali, tra le confederazioni rappresentative, o nei comparti o nelle aree dirigenziali

TAVOLA 14
TAVOLA RIASSUNTIVA PER AREE DEI PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

	<u>ore permessi</u>
AREA I	5.714
AREA V	-
AREA VI	7.042
AREA VII	348
AREA VIII	404
totale	13.508

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TAVOLA 15
AREA I - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI
DIRETTIVI STATUTARI

<u>organizzazioni sindacali</u>	<u>ore permessi</u>
cisl fp	2.015
unadis	1.338
anmi assomed sivemp fpm	673
dirstat	436
uil pa	677
fp cgil	311
confsal unsa	264
totale	5.714

TAVOLA 16
AREA VI - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI
DIRETTIVI STATUTARI

<u>organizzazioni sindacali</u>	<u>ore permessi</u>
cisl fp	1.904
flepar	1.112
anmi assomed sivemp fpm	1.141
femepa	884
filp	634
uil pa	520
fp cgil	386
fp cida	382
unadis	79
totale	7.042

TAVOLA 17
AREA VII - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI
DIRETTIVI STATUTARI

<u>organizzazioni sindacali</u>	<u>ore permessi</u>
uil rua	130
federazione cisl università	91
fir cisl	74
flc cgil	51
confsal unsa	2
totale	348

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones and initials towards the right.

TAVOLA 18
AREA VIII - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI
DIRETTIVI STATUTARI

<u>organizzazioni sindacali</u>	<u>ore permessi</u>
snaprecom	150
unadis	56
cisl fp	52
fp cgil	42
diprecom	38
snaproci	38
uil pa	28
totale	404

TAVOLA 19
DISTACCHI OTTENUTI CUMULANDO I PERMESSI RSU**

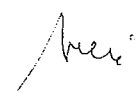
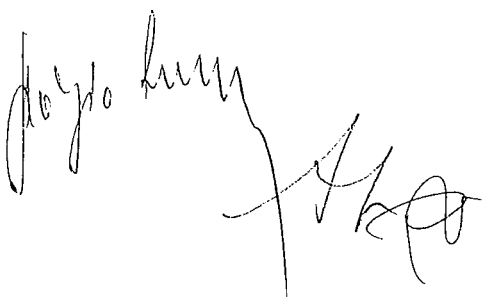
<u>Confederazioni/Organizzazioni Sindacali</u>	<u>numero distacchi</u>
COSMED	13
CISL	8
CGIL	6
FASSID	5
aaroi emac	4
CONFEDIR - MIT	4
fesmed	3
CONFSAL	2
UIL	2
CIDA	1
totale	48

**Tavola in vigore fino e non oltre al 30.06.2014 o, se precedente, alla data di elezione delle RSU

[Handwritten signatures and marks]

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Nell'ottica di assicurare maggiore trasparenza e celerità nella gestione ed utilizzo delle prerogative sindacali, le parti ritengono necessario procedere alla definizione di una procedura telematica di richiesta dei distacchi e dei permessi di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998. A tale fine, verrà avviato un apposito tavolo tecnico finalizzato ad individuare possibili soluzioni operative alle problematiche conseguenti al cambio di sistema.



DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti si danno atto che le specificità e la natura delle funzioni dirigenziali non consentono una mera trasposizione della vigente normativa relativa alle RSU del personale dei comparti. In tale ottica, ritengono necessario avviare, quanto prima, un confronto volto ad individuare, nell'apposito accordo di definizione del regolamento elettorale, la composizione, le modalità, gli ambiti e le peculiarità della disciplina delle rappresentanze elettive della dirigenza.

